



## COMUNE DI TELVE DI SOPRA

Provincia di Trento  
Via S. Giovanni Bosco, 10  
38050 TELVE DI SOPRA (TN)  
telefono: 0461 766001 - fax 0461 760793  
C.F. 81001210228 - P. IVA 00390750222  
e-mail: [info@comune.telvedisopra.tn.it](mailto:info@comune.telvedisopra.tn.it)  
pec: [comune@pec.comune.telvedisopra.tn.it](mailto:comune@pec.comune.telvedisopra.tn.it)

### **DISCIPLINARE CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI**

**PER LA CONCESSIONE IN USO DEL COMPLESSO PASCOLIVO MALGA "CASABOLENGA", PP.EDD. 1157 ("CASERA") E 1158 ("STALLONE") E "CAMPIVOLI" COMPRESI NELLE PP.FF. 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1287 E 1288 IN C.C. TELVE DI SOTTO - STAGIONI ALPEGGIO 2024 – 2029.**

### **TITOLO I ASPETTI GENERALI**

#### **Art. 1 Oggetto**

Il presente disciplinare, ai sensi dell'art. 25, comma 4 *bis* della Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4, è parte integrante dell'atto di concessione della malga denominata "Casabolenga" di proprietà del Comune di Telve di Sopra e contraddistinta dalle pp.edd. 1157 ("casera") e 1158 ("stallone") e "campivoli" compresi nelle pp.ff. 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1287 e 1288 in C.C. Telve di Sotto.

La superficie pascoliva è quella evidenziata nel Piano di Assestamento dei Beni silvo-pastorali del Comune di Telve di Sopra. Tali superfici potranno essere ridefinite ai fini della concessione di finanziamenti per l'alpeggio dal Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento.

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

#### **Art. 2 Descrizione della malga**

Gli immobili che fanno parte del complesso pascolivo Malga "Casabolenga":

<i>Denominazione Fabbricato</i>	<i>Utilizzo</i>	<i>Stato di conservazione e di manutenzione</i>
Casera p.ed. 1157	<i>Piano Terra: Laboratorio Latte – con impianto fuochi a legna realizzato nel corso dell'anno 2023 composto da n. 2 caldere in rame da lt. 300 e lt. 500 – vagonetto in acciaio motorizzato a 3 posizioni (accensione e alimentazione delle caldere) –</i>	Ottimo lavori di ristrutturazione eseguiti nell'anno 2023

	<i>cappa aspirazione vapori sopra caldere – boiler 200 l. Deposito Latte Servizio Igienico Punto Vendita con deposito-disbrigo Deposito prodotti caseari</i>	
	<i>Piano Terra: Sala Cucina n. 2 Ripostigli WC Soffitta</i>	Buono
Stallone p. ed. 1158	Ricovero animali	Discreto

La superficie del compendio pascolivo è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

Comune Catastale	Numero particella fondiaria	Sup. Catastale (ha)		Sup Piano Gestione Forestale (ha)	Destinazione da Piano di Gestione Forestale	Sup. (ha)		
Telve di Sotto	1296	Alpe	3,9284	111,73	di cui	<b>Praterie alpine</b>	<b>5,51</b>	<b>52,82</b>
		Alpe	7,8148					
	1297	Bosco	34,9589			<b>Pascolo magro</b>	<b>9,45</b>	
		Pascolo	4,1000					
	1298	Alpe	104,7465			<b>Zona umida pascolata</b>	<b>0,42</b>	
	1299	Alpe	1,7113			<b>Pascoli pingui</b>	<b>10,22</b>	
	1300	Bosco	17,5613			<b>Arbusteto pascolato</b>	<b>27,22</b>	
		Pascolo	2,9144					
	1287	Bosco	94,10			Bosco	30,15	
		Pascolo	6,9409					
	1288	Alpe	55,4453			<b>Altri usi</b>	<b>28,76</b>	
		Improd.	7,9205					
							<b>111,73</b>	

I diritti e servitù inerenti il compendio pascolivo Malga “Casabolenga” sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati – l’uso civico sugli immobili e fondi è stato sospeso con deliberazione della Giunta comunale n. 17/2024 dd. 27 marzo 2024, dichiarata immediatamente esecutiva.

Presso la malga ed in particolare nella P.ed. 1157 “Casera” è presente un *Laboratorio Latte, Deposito Latte, Punto Vendita con deposito-disbrigo e Deposito prodotti caseari*, ed è fatto obbligo:

- la produzione di latte;
- trasformazione dello stesso all’interno del laboratorio della malga;

- vendita dei prodotti caseari qui prodotti, all'interno delle strutture della malga, durante la stagione di alpeggio.

### **Art. 3 Durata della concessione**

La durata della concessione in uso degli immobili di cui all'art. 1 è di 6 (sei) annate agrarie con inizio il primo maggio e termine il dieci novembre di ciascun anno, nel rispetto dei vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

### **Art. 4 Diritto di uso civico**

L'esercizio del diritto di uso civico a favore dei censiti di Telve di Sopra è garantito, mediante l'obbligo a carico del concessionario di monticare almeno l'80% di capi di proprietà di censiti di Telve di Sopra, in base alla capienza della Malga.

### **Art. 5 Determinazione del carico**

La monticazione dei campivoli della Malga Casabolenga dovrà essere effettuata prioritariamente con bestiame bovino; dovrà essere monticata con un numero minimo di 30 (trenta) UBA e con un numero massimo di 40 (quaranta) UBA, per garantire un corretto mantenimento dei campivoli. Dovrà essere garantito comunque un numero minimo di 30 vacche da latte.

La monticazione dei campivoli della Malga Casabolenga potrà essere effettuata anche con capre; in questo caso dovrà essere garantito il corretto mantenimento dei campivoli con corrispondenti "unità bovini adulti" UBA, ossia:

- |   |          |
|---|----------|
| - vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni | 1 UBA    |
| - equini di oltre 6 mesi                                | 1 UBA    |
| - bovini da 6 mesi a 2 anni                             | 0,6 UBA  |
| - bovini sotto i 6 mesi                                 | 0,4 UBA  |
| - caprini   | 0,15 UBA |

Non è ammessa la monticazione unicamente con caprini.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo, il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate all'affittuario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 30 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Il pascolo dovrà essere effettuato su tutti i campivoli compresi nel complesso della Malga Casabolenga.

Il pascolo nelle porzioni individuate sulle sezioni 3, 4, 5 e 8 del Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Telve di Sopra, dovrà essere esercitato in forme e con modalità idonee a mantenere ottimale il carico di bestiame, allo scopo di contenere, da un lato, la chiusura da parte del bosco delle radure e degli altri spazi pascolabili vocati inclusi nelle porzioni anzidette e, dall'altro, ridurre in misura ragionevolmente accettabile i danni alla componente arborea e arbustiva dei tratti strutturalmente più densi e compatti, configurabili verosimilmente più come siti di transito degli armenti e come collegamento tra radura e radura, che come aree di pascolamento vero e proprio.

#### **Art. 6 Durata della monticazione**

Per quanto riguarda il periodo d'alpeggio, i limiti territoriali del pascolo e il numero di capi da monticare, il concessionario dovrà sottostare alle prescrizioni dell'Autorità Forestale.

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a 70 giorni e potrà di regola iniziare il 1° maggio d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

#### **Art. 7 Manutenzioni**

La concessione in uso degli immobili di cui al punto 1. avviene nello stato di fatto in cui si trovano.

Il concessionario, ricevuto in consegna gli immobili di cui all'art. 1 e quanto in essi trovasi, dovrà conservare il tutto in buono stato.

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi.

Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

Il Comune ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Il Comune di Telve di Sopra ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

#### **Art. 8 Condizioni igienico – sanitarie**

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta provinciale.

La lavorazione del latte prodotto, trasformato in alpeggio, deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

## **Art. 9 Consegna e riconsegna**

All'inizio e alla scadenza della concessione, il Comune di Telve di Sopra, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel disciplinare e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente disciplinare.

All'inizio e alla fine di ogni stagione di alpeggio, dovrà essere effettuata la consegna e la riconsegna degli stabili, delle attrezzature e dei mobili dati in concessione d'uso.

Tutte le operazioni saranno effettuate, alla presenza del concessionario, dal Custode Forestale e di un rappresentante dell'Amministrazione comunale.

## **Art. 10 Divieto di Subaffitto/Subconcessione**

È fatto divieto al concessionario di subaffittare gli immobili avuti in concessione d'uso o a ceder ad altri il provvedimento di concessione, fatta salva espressa autorizzazione del concedente.

## **Art. 11 Oneri del concessionario**

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali del Comune di Telve di Sopra.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Il concessionario ha l'obbligo di garantire la pulizia delle piante infestanti nel perimetro degli edifici della Malga Casabolenga e del campivolo antistante la "casera" e lo "stallone".

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna altresì ad osservare quanto segue:

- obbligo di monticare almeno l'80% di capi di proprietà di censiti di Telve di Sopra, in base alla capienza della Malga;

- il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame della Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta provinciale;
- la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
  - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
  - effettuare la manutenzione ordinaria dei fabbricati ed altre infrastrutture;
  - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

#### **Art. 12 Oneri per l'Ente proprietario**

Fatto salvo quanto previsto diversamente dal presente disciplinare, spetta al Comune di Telve di Sopra il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

#### **Art. 13 Responsabilità**

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

#### **Art. 14 Cauzione**

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari al canone annuo di concessione offerto, a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

### **TITOLO II ASPETTI ECONOMICI**

## **Art. 15**

### **Canone Concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga**

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto:

- delle caratteristiche del pascolo
- del periodo di monticazione
- dello stato dei fabbricati
- della presenza di servizi
- della comodità di accesso alla malga stessa
- del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone di concessione in uso degli immobili di cui all'art. 1, a base della gara è pari ad Euro 5.500,00 (euro cinquemila cinquecento,00) sarà rivalutato ogni anno a partire dall'anno 2025, in base all'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.

Il canone di concessione in uso dovrà essere pagato annualmente entro il 31 luglio di ogni anno.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato per alcuna ragione, neppure nel caso di lite vertente tra il concessionario e l'amministrazione comunale concedente.

Il mancato pagamento del canone farà decadere il concessionario da qualsiasi beneficio di legge e darà all'Amministrazione comunale concedente il diritto di revocare la concessione in uso.

## **TITOLO III ASPETTI TECNICI**

### **Art. 16 Generalità**

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

### **Art. 17 Gestione degli animali al pascolo e contenimento della flora infestante**

Il concessionario dovrà attenersi a quanto di seguito indicato:

- a. tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b. va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c. va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d. il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;

- e. non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento;
- f. per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- g. non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

### **Art. 18**

#### **Concimazione e gestione delle deiezioni**

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a. non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b. il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c. nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d. non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e. è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

## **TITOLO IV**

### **VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Art. 19**

##### **Inadempienze e penalità**

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze di cui agli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

<b>Articolo oggetto di inadempimento</b>	<b>Infrazione</b>	<b>Penalità</b>
art. 5 determinazione carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00
art. 7 manutenzioni	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria concordati alla consegna	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 17 gestione animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 17 contenimento flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere f) e g)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

#### **Art. 20**

##### **Revoca, risoluzione anticipata e recesso**

Il Comune di Telve di Sopra si riserva il diritto di revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 2, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nell'atto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

Il Comune di Telve di Sopra si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 240 (duecentoquaranta) giorni sulla data del recesso.

Il Comune di Telve di Sopra avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

## **Art. 21**

### **Clausole di risoluzione espressa**

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 19, il Comune di Telve di Sopra si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.